

Bari 6 maggio 2014 Prot.: dif/9/1245

> Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. di Foggia – v.le Pinto 1 – 71100 FOGGIA (FG) PEC agt@mailcert.aslfg.it

Ai Geologi iscritti all'Ordine dei Geologi della Regione Puglia Sede

e, p.c.

Consiglio Nazionale dei Geologi via Vittoria Colonna, 40 00193 Roma

> Ordini Regionali dei Geologi Sedi

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia Corso Roma, 88 Sc. A 71121 – FOGGIA PFC ordine.foggia@ingpec.eu

> Regione Puglia Assessorato al Welfare Via Caduti di tutte le guerre, 15 – Bari segreteria.welfare@regione.puglia.it

Regione Puglia Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici Via G. De Ruggiero, 58 70125 - Bari segreteria.mobilita@regione.puglia.it

OGGETTO: Realizzazione di un intervento di consolidamento sismico e recupero funzionale del corpo A – Maternità: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, eventuale direzione lavori, misura, contabilità ed assistenza collaudo. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 5411126A6D

Sono pervenute a questo Ordine segnalazioni da parte di propri iscritti relative alle procedure di affidamento dell'incarico in oggetto in quanto per l'espletamento dello stesso sono previste seppur implicitamente attività geologiche, geotecniche, necessarie all'esecuzione delle varie fasi progettuali previste, senza che però sia prevista la partecipazione diretta del geologo.

Esaminato

l'Avviso Pubblico ed il disciplinare, in cui si è constatata la mancata previsione di partecipazione diretta da parte del geologo, le cui attività finalizzate alla caratterizzazione del sito in materia geologica, geotecnica, geofisica e sismica, sono indispensabili ed obbligatorie per legge, configuri violazione delle norme in materia di pianificazione e progettazione di interventi pubblici, nonché in materia di competenza professionale del geologo, con rischi di gravi ripercussioni sulla

ricostruzione del quadro conoscitivo specifico e dei modelli del terreno che sono alla base del comportamento sismico e strutturale degli edifici strategici oggetto di bando.

Considerato

- 1) che per le prestazioni richieste (interventi strutturali) è implicito lo svolgimento di attività di competenza del geologo quali la redazione della Relazione Geologica, nonché le relative indagini di caratterizzazione geologica e geotecnica disposte dagli art. 6.2.1 e 6.2.2 delle norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008 e che la mancata previsione di partecipazione diretta del geologo prefiguri il rischio del ricorso al subappalto di attività professionali, ovvero dello svolgimento di attività di competenza del geologo da parte di soggetti all'uopo non abilitati.
- 2) che, ai sensi dell'art. 91, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, l'affidatario non può avvalersi del subappalto per la redazione delle relazioni geologiche. Infatti, come sottolineato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 16.3.2005, n. 1075), "il legislatore, nell'escludere le relazioni geologiche dalle attività che il progettista può affidare in subappalto, ha perseguito di certo un'esigenza di tutela dell'amministrazione, che è meglio garantita dalla instaurazione di un rapporto diretto con il professionista (sia pur attraverso la sua partecipazione ad un raggruppamento temporaneo od altra forma associativa)". Pertanto, ove il geologo, la cui presenza è necessaria in ragione dell'oggetto della gara e del relativo bando, non faccia parte della compagine sociale o del R.T.P. partecipante, è evidente che la redazione della relazione geologica verrebbe di fatto affidata ad un terzo, in violazione della richiamata norma che vieta per tale attività il subappalto. A tal proposito, proprio il Tar Puglia ha di recente sancito che perché la relazione geologica possa essere ricompresa nell'affidamento di un appalto di progettazione ed esecuzione di opera pubblica, così come previsto in particolare dall'art. 24 del D.P.R. n. 207 del 2010, è necessario che la stazione appaltante definisca nel bando di gara i requisiti di qualificazione dei concorrenti, le prestazioni del geologo ed il suo specifico onorario (sent. n. 118/2013).
- **3)** che alla stregua di tutto quanto precede, quindi, codesta Azienda, ove non provveda ad affidare immediatamente ad un Tecnico Geologo iscritto all'Albo Professionale la redazione della Relazione Geologica, rischia di dotarsi di una progettazione inidonea alla corretta esecuzione dei lavori appaltati, in quanto non conforme a legge e redatta senza la preventiva necessaria conoscenza delle risultanze delle indagini geologiche, geotecniche e geognostiche, per giunta in zona sismica.
- 4) che a tal fine non gioverebbe invocare pregressa attività di indagini ed eventuali relazioni geologiche, svolte con riferimento ad opere precedenti, in quanto la Relazione Geologica da porre a base dei lavori appaltati non può essere risalente nel tempo, ma invece deve fornire una rilevazione attuale dello stato dei luoghi: l'orientamento consolidato della giurisprudenza, invero, ritiene illegittimi gli atti di progettazione redatti sulla base di "un pregresso studio geologico", come accade nella vicenda in esame (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 22.1.2013, n. 361).
 - D'altro canto, la <u>indispensabilità della Relazione Geologica</u> quale atto costituente parte integrante del progetto definitivo ed esecutivo è evincibile dal combinato disposto degli articoli 24, 26, 33 e 36 DPR. 5.10.2010, n. 207.

Considerato,

che le attività di competenza del geologo, tra l'altro, implicano assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnicogestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi ai seguenti campi di attività:

- l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche;
- le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici;
- le indagini e consulenze geologiche per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico;
- la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi:
- le indagini e la relazione geologica;
- la direzione delle indagini geotecniche.

Ritenuto,

che quanto sopra rilevato configuri un approccio inadeguato all'importanza delle attività da svolgere, nonché delle competenze professionali necessarie alla corretta modellazione geologica, geotecnica e sismica, indispensabili, ai progettisti per lo svolgimento delle proprie attività professionali;

Tutto ciò richiamato e per le motivazioni esposte

Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,

Viste le norme che regolano le attività e competenze professionali del geologo e, in particolare, il DPR 328/2001;

Visti l'Avviso Pubblico ed il disciplinare allegato.

DIFFIDA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. di Foggia

- Il Direttore Area Gestione Tecnica, Ing. Luigi BORRELLI
- il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luigi BORRELLI

dal procedere all'aggiudicazione definitiva della gara di cui all'oggetto e procedere alla sospensione del procedimento in corso, provvedere alla integrazione e modifica dell'Avviso Pubblico, in maniera tale che le attività di competenza della figura professionale del geologo, in ambito geologico, geomorfologico, geotecnico, geofisico e sismico, siano svolte legittimamente, che il giusto onorario per tali attività, sulla base dei disposti del D.M. 143 del 31/10/2013, sia chiaramente esplicitato nei conteggi al pari delle altre attività professionali, per effetto di uno stesso contratto da far stipulare a raggruppamenti professionali che abbiano al loro interno anche il geologo,

Ovvero

a formulare apposita gara per le sole prestazioni di competenza del geologo.

DIFFIDA

Inoltre i geologi iscritti all'Ordine dei Geologi della Regione Puglia dall'eseguire in subappalto, per conto di soggetti diversi dalla Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. di Foggia, che siano stati dalla stessa direttamente o indirettamente incaricati, per effetto dell'espletamento del bando di gara di cui all'oggetto

TRASMETTE

la presente:

- al Consiglio Nazionale dei Geologi e a tutti gli Ordini Regionali per le opportune iniziative da adottarsi a scala nazionale nei confronti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. di Foggia a tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare direttive ai geologi iscritti ad Ordini regionali diversi da quello pugliese, in merito al comportamento da adottare.
- all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, per le valutazioni e determinazioni di competenza, anche in relazione alle direttive da impartire ai propri iscritti.

Confidando nel tempestivo esercizio da parte della stazione appaltante in epigrafe dei poteri di autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legalità violata, invio distinti saluti.

IL PRESIDENTE Salvatore Valletta